

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano**

Milano, 21 FEBBRAIO 2023

Determinazione del Direttore Generale n. DG/15/2023

DIREZIONE PROPONENTE		Direzione Generale	
Responsabile del procedimento		Il Dirigente Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Dirigente Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria (dott. Rossana Coladonato)	<i>Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa</i>
Attestazione in ordine alla legittimità dell'atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.)		Il Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo (Dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
Prot. 539/2013	Oggetto:	definizione transattiva delle vertenze promosse da City Bar S.r.l. nei confronti dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, avanti al Tribunale di Milano, recanti R.G. 10518/2021 e R.G. 50716/2021	

Il Direttore Generale,

richiamata la Determinazione DG/1/2019 del 16.01.2019, con la quale veniva conferito incarico all'Avv. Massimo Meraviglia ed all'Avv. Sabrina Allisio, quali legali interni dell'Amministrazione, di costituirsi nei giudizi di opposizione relativi al pagamento di canoni e spese derivanti da contratti di locazione richiesti con Ingiunzione Amministrativa ex R.D. n. 639 del 1910.

Premesso che:

- con atto di citazione notificato in data 03.12.2020, la società City Bar S.r.l. proponeva opposizione avverso l'ingiunzione amministrativa di pagamento n. 13/2020, Prot. 539/2013, emessa nei suoi confronti in data 26.01.2021 e notificata a mezzo PEC in data 28.01.2021, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento. n. 13/2020 prot. 539/2013, notificata in data 27.01.2021, attesa la fondatezza dei motivi di opposizione e configurandosi come irreparabile, per l'opponente, il pregiudizio in caso di esecuzione; B) nel merito: per le ragioni esposte nella presente opposizione, dichiarare la riduzione dell'ammontare dei canoni dei contratti di locazione inter partes: (i) nella misura del 60%, a decorrere dal 1° marzo 2020, per i periodi in cui l'attività di ristorazione è stata o sarà interdetta o limitata dai decreti governativi e regionali di contenimento del c.d. coronavirus; (ii) nella misura del 40% per i restanti periodi e sino alla fine del 2021; in subordine, disporre la riduzione dei canoni delle locazioni nell'eventuale diversa misura, maggiore o minore, e per l'eventuale diverso periodo di tempo che saranno ritenuti di giustizia; C) sempre nel merito e per l'effetto: annullare o, comunque, dichiarare inefficace l'ingiunzione di pagamento. n. 13/2020 prot. 539/2013 del 26/01/2021 emessa da Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, dichiarando non dovuta da City Bar S.r.l. la somma

ivi ingiunta e rideterminando tale somma alla luce della riduzione dei canoni di locazione disposta alla lettera B) che precede; D) sempre nel merito: dichiarare tenuta e condannare l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a City Bar S.r.l. l'importo di € 4.100,00 da quest'ultima sostenuto per la riparazione dei danni verificatisi nei locali oggetto della locazione commerciale inter partes a seguito della rottura della braga degli scarichi pluviali condominiali ivi passante e a risarcire a City Bar S.r.l. ogni ulteriore danno che fosse accertato nel presente giudizio come conseguente a tale evento dannoso, ponendo il suddetto importo di € 4.1000,00 e quello del risarcimento in compensazione con l'eventuale maggiore importo dovuto da City Bar S.r.l. all'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per canoni di locazione”;

- la causa veniva rubricata al n. R.G. 10518/2021 ed assegnata al Giudice del Tribunale di Milano, dott.ssa De Costanzo, con prima udienza fissata in data 23.06.2021 per la comparizione delle parti;
- con comparsa di costituzione e risposta del 25.05.2021 si costituiva in giudizio l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio chiedendo il rigetto di tutte le domande *ex adverso* proposte, in quanto infondate in fatto e diritto;
- la causa è rinviata all'udienza del 06.06.2023;
- con ulteriore atto di citazione notificato all'ASP IMMES e PAT in data 23.12.2021, la società City Bar S.r.l. proponeva una seconda opposizione avverso l'ulteriore ingiunzione amministrativa di pagamento n. 23/2021, Prot. 539/2013, emessa nei suoi confronti in data 17.11.2021 e notificata a mezzo PEC in data 23.11.2021 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: In via preliminare: a) sospendere l'efficacia esecutiva dell'intera ingiunzione di pagamento. n. 23/2021, prot. 539/2013, notificata in data 23.11.2021, attesa la fondatezza dei motivi di opposizione e configurandosi come irreparabile, per l'opponente, il pregiudizio in caso di esecuzione; b) in via subordinata rispetto alla domanda di cui alla lettera “a” che precede, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento. n. 23/2021, prot. 539/2013, notificata in data 23.11.2021, relativamente alla pretesa, in essa contenuta, di pagamento degli importi dei canoni e delle spese del contratto di locazione inter partes del periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 marzo 2021 (di cui agli avvisi di pagamento nn. 339517/2020, 340992/2020, 343189/2020, 343985/2020, 345243/2020 e 346626/2020 indicati nell'ingiunzione stessa), poiché già oggetto della precedente ingiunzione di pagamento n. 13/2021 del Pio Albergo Trivulzio, notificata alla City Bar S.r.l. in data 27 gennaio 2021, già opposta dalla City Bar S.r.l. con l'instaurazione del giudizio R.G. n. 10518/2021, e la cui efficacia esecutiva è già stata sospesa dal G.U. di tale causa, Dott.ssa Martina Flamini, con ordinanza del 23 giugno 2021. 2) Sempre in via preliminare: a) disporre la riunione, ex art. 274 c.p.c., del presente giudizio a quello di opposizione R.G. n. 10518/2021, assegnato alla prima sezione civile di questo Tribunale, G.U. Dott.ssa Flamini, sussistendo connessione tra le due cause sia per totale identità delle parti e della causa petendi, che per parziale identità del petitum; b) in via subordinata rispetto alla domanda di cui alla lettera “a” che precede, sospendere, ex art. 295 c.p.c., il presente giudizio in attesa della definizione di quello di opposizione R.G. n. 10518/2021, pendente presso la prima sezione civile di questo Tribunale, G.U. Dott.ssa Flamini, sussistendo un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra le due cause. 3) Nel merito: a) dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e, in ogni caso, la violazione del principio del *ne bis in idem*, relativamente alla pretesa di pagamento degli importi dei canoni e delle spese del contratto di locazione per cui è causa del periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 marzo 2021 contenuta nell'ingiunzione n. 23/2021, prot. 539/2013, notificata in data 23.11.2021, poiché già oggetto della precedente ingiunzione di pagamento n. 13/2021 dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, notificata alla City Bar S.r.l. in data 27 gennaio 2021 ed opposta dalla City Bar S.r.l. con l'instaurazione del giudizio R.G. n. 10518/2021 avanti a questo Tribunale; b) per le regioni esposte nel presente atto di opposizione, dichiarare e disporre la riduzione dell'ammontare del canone del contratto di locazione per cui è causa inerenti al periodo dal 1° marzo 2020 all'8 settembre 2021 (data di cessazione del contratto): (i) nella misura del 60% per i giorni in cui l'attività di ristorazione è stata interdetta o limitata dai decreti governativi e regionali di contenimento del c.d. coronavirus e (ii) nella misura del 40%, per i restanti giorni, ovvero, in via subordinata, (iii) disporre la riduzione dell'ammontare dei suddetti canoni nell'eventuale diversa misura, maggiore o minore, e per gli eventuali diversi periodi di tempo, che saranno ritenuti di giustizia; c) in ogni caso, annullare o, comunque, dichiarare inefficace l'ingiunzione di pagamento. n. 23/2020, prot. 539/2013, del 23/11/2021*

emessa dall’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, dichiarando non dovuta dalla City Bar S.r.l. la somma ivi ingiunta e rideterminando tale somma in accoglimento delle domande di cui alle lettere a) e b) che precedono”;

- la causa veniva rubricata al n. R.G. 50716/2021 ed assegnata al Giudice del Tribunale di Milano, dott. Manlio Borrelli, con prima udienza fissata in data 06.07.2022 per la comparizione delle parti;
- con comparsa di costituzione e risposta del 15.06.2022 si costituiva in giudizio l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio chiedendo il rigetto di tutte le domande *ex adverso* proposte, in quanto infondate in fatto e diritto;
- la causa è rinviata all’udienza del 07.02.2023.

Atteso che, nelle more dei giudizi sopra richiamati, le Parti hanno raggiunto intese per la definizione transattiva degli stessi e che, in particolare, a seguito dei contatti intervenuti, City Bar S.r.l. ha manifestato la disponibilità a definire in via bonaria le controversie insorte ed a corrispondere in favore dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio la complessiva somma di euro 25.851,11, con espressa rinuncia ad ogni pretesa avanzata nell’ambito dei giudizi recanti R.G. 10518/2021 e R.G. 50716/2021.

Atteso che l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio si è resa disponibile ad accettare la somma di cui sopra, in luogo del maggior importo dovuto da City Bar e pari ad euro 50.161,11, riconoscendo in compensazione da quest’ultimo la somma di euro 19.601,00 a titolo di riduzione del canone del contratto di locazione ad uso diverso per l’immobile sito in Milano, Via San Marco n. 20 (piano terra), ovvero nella misura del 50% del canone contrattualmente dovuto per un periodo di 8 mesi, nonché ulteriori euro 4.709,00 a titolo di deposito cauzionale ancora detenuto che viene incamerato a parziale copertura del debito. L’importo complessivo di € 25.851,11, verrà corrisposto da City Bar S.r.l. in n. 4 rate mensili di pari importo, entro la fine di ciascun mese a decorrere da quello successivo a quello di sottoscrizione della relativa scrittura privata, a mezzo bonifico bancario, con espressa previsione che, in caso di ritardato o inesatto adempimento anche solo di una rata del piano di rientro concordato, City Bar decadrà non solo dal beneficio del termine, ma anche dalla riduzione del canone di locazione riconosciuta con l’accordo e conseguente diritto dell’Azienda al recupero coattivo dell’intero credito residuo.

Ritenuto che, allo stato, quanto concordato tra le parti consente un maggior vantaggio rispetto alla eventuale prosecuzione dei giudizi non solo per il rischio di causa, ma anche per i maggiori oneri a titolo di spese legali a carico dell’Ente in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, nonché anche in caso di esito favorevole per l’Ente in relazione ai tempi, costi ed esito incerto di eventuali procedure per il recupero coattivo del credito che si dovesse render necessario intraprendere.

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale;

attestata la rispondenza dell’atto alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell’art. 34, comma 7, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisita l’attestazione in ordine alla legittimità dell’atto del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con Determinazione DG/81 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane e Accreditamento;

richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”, recante nomina del Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;

DISPONE

per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:

- 1) di transigere i contenziosi in essere con City Bar S.r.l. sopra richiamati, regolando i rapporti in essere come in premessa dettagliatamente indicato e, quindi, accettare la corresponsione della somma di euro 25.851,11, a mezzo bonifico bancario, in n. 4 rate mensili di pari importo, da corrispondere entro la fine di ciascun mese a decorrere da quello successivo a quello di sottoscrizione della relativa scrittura privata, con espressa decadenza dal beneficio del termine e dalla concessa riduzione del canone, in caso di ritardato o inesatto adempimento anche solo di una rata del piano di rientro concordato e conseguente diritto dell'Azienda al recupero coattivo dell'intero credito residuo;
- 2) di autorizzare sin d'ora i procuratori dell'Ente, Avv. Massimo Meraviglia ed Avv. Sabrina Allisio, a non comparire alle udienze di entrambi i giudizi, ai fini della declaratoria di loro estinzione con compensazione delle spese di giudizio;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo nell'ambito delle previsioni del bilancio 2023.

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Calicchio)

Atto firmato digitalmente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.